



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 09/02/2021

Esame del ricorso n. 1245881/2020 del 28/09/2020

proposto da MAROTTA PIETRO

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 09/02/2021

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di un Buono Fruttifero contraddistinto dalla serie Q/P del valore nominale di Lire 5.000.000 emesso il 17/03/1987, successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare il ricorrente - insoddisfatto dell'interlocuzione avvenuta nella fase prodromica al ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del suo diritto alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del titolo in relazione al periodo tra il 21° e il 30° anno successivo all'emissione.

Chiede pertanto "la liquidazione della somma di € 39.861,59".

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese della parte ricorrente e solleva le seguenti eccezioni in rito:

- la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009 e quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Con riguardo al punto a), la resistente sostiene che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta nel 1987, mentre la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Cita l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di



effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (ex multis, Collegio di Bologna Dec 7097/20). Argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna del buono e cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

Con riguardo al punto b) la convenuta sottolinea che il titolo oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, repilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal DPR del 29.03.1973 n. 156 fino al D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'Emittente in società per azioni.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, rileva che esso è definito dall'art. 128-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, e dalla delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR.

In ordine, invece, all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo

VI, capo I, del T.U. bancario. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Ciò premesso la convenuta, nel merito, precisa che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non



disponendo che detto timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;

-sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato Decreto ministeriale del 13 giugno 1986 apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio;

- parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”;
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;

- anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi del ricorrente dell’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l’art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

Infine, la resistente:

- rileva “la assoluta correttezza” del proprio comportamento, ...che “è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito”, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768 che peraltro ha ritenuto che l’adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola;

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.

A conforto delle proprie osservazioni, ha depositato, tra l’altro, copiosa giurisprudenza di merito (nr. 40 sentenze e ordinanze).

In sede di repliche la parte ricorrente evidenzia che secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro la competenza temporale va accertata con riferimento al momento dell’esecuzione del rapporto e non all’atto della sottoscrizione.

Con riferimento, poi, all’eccezione relativa all’incompetenza per materia rappresenta che i buoni fruttiferi rientrano nella nozione di risparmio postale in base a quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”. Le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, inoltre, specificano che sono intermediari “le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico gli istituti di moneta elettronica” ed espressamente “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”.

Ciò premesso, richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6242/20- con la quale è stata affrontata la medesima questione sottoposta all’attenzione del Collegio- e cita a sostegno delle sue argomentazioni diverse decisioni dei Collegi territoriali.



DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale appartenente alla serie "Q/P", emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Il buono postale fruttifero sottoscritto dalla ricorrente è datato 17/03/1987, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; appartiene alla tipologia di buoni stampati sui moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986.

Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l'orientamento più recente dei Collegi ritiene che gli stessi non siano coperti dal disposto del D.M. ministeriale 13.6.1986 (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6142/18; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Va, pertanto, confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Come affermato anche recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha fissato il seguente principio di diritto: *"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli."*

Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo, come richiesto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta e persino la stampigliatura apposta sul buono nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Le pregiudiziali eccezioni sollevate dalla convenuta sono prive di pregio. Quella di incompetenza temporale perché il diritto fatto valere con il ricorso è maturato in momento successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo e perciò pienamente rientrante nella cognizione di questo Collegio. Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per materia, questo Arbitro si riporta a quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5676 dell'8/11/2013 *"L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e*



finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma., n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza razione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1